


Elaborato

8



Accordi pubblico - privato

Elaborato adeguato alla D.C.C. di approvazione n. 16 del 29/07/2020



Sindaco
Aldo Pellizzari

Progettista
ing. Luca Zanella

ELENCO ATTI

Accordo	Rif. proposta	Proponente	Prot.	Data	Località
1	24	Slaviero Antonio, Corazza Franca	1916	10/05/2019	Rotzo - Valle
2	9	Spagnolo Sandro, Stefani Maria Teresa	2262	30/05/2019	Rotzo - Valle
3	7	Canale Antonio	2663	02/07/2019	Albaredo
4	11	Stefani Franco, Zandonà Giovanna	2662	02/07/2019	Rotzo - Valle
5	29	Sartori Christian	3355	22/08/2019	Rotzo - Valle
6	25	Caldognetto Luciano	3354	22/08/2019	Castelletto
7	42	Cunico Sara	4066	15/10/2019	Albaredo
8	49	Costa Silvia, Costa Claudia, Dal Pozzo Maria Gabriella	4077	15/10/2019	Rotzo - Valle
9	40	Stefani Milena, Sartori Elena, Sartori Federica, Sartori Massimiliano, Sartori Claudio	4862	12/12/2019	Castelletto
10	50	Costa Paola, Vellar Tiziano, Vellar Elena	4605	25/11/2019	Castelletto
11	45	Spagnolo Mauro, Spagnolo Rosalba	4672	28/11/2019	Albaredo
12	47	Dal Pozzo Edesia, Spagnolo Sandro, Spagnolo Antonella	4863	12/12/2019	Albaredo
13	39	Dal Prà Massimo	4797	09/12/2019	Castelletto
14	19	Tondello Matteo	4799	09/12/2019	Albaredo
15	27	Tondello Lauro	4942	20/12/2019	Albaredo

COMUNE DI ROTZO (VI)

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 1916 del 10/05/2019

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 1 (rif. n.24)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 9 (nove) del mese di maggio presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Slaviero Antonio nato a Rotzo (VI) il 29.04.1945 e residente a Rotzo (VI) in via Sabaus n. 1 (SLVNTN45D29H594Z)

Corazza Franca nata a Chioms (PN) il 16.08.1951 e residente a Rotzo (VI) in via Sabaus n. 1 (CRZFNCS1M56C640Q)

che saranno indicati in proseguito per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono



- 1 -



stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente immobile sito in Comune di Rotzo:

- foglio 26°, mappale n. 629, della superficie di mq. 842;

nell'ambito del quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Sabaus, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona C2.1 "Residenziale di nuova formazione orientata al recupero e alla riproposizione dei caratteri tipologici originari", soggetta a obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo. In particolare sull'area è indicata la previsione di una viabilità di accesso;

- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 29/02/2016 prot. 736, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione vigente;


- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:

- o cedere al Comune di Rotzo un'area in parte da destinare ad allargamento stradale ed in parte da porre a disposizione del Comune, secondo quanto riportato nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a", in continuità con quanto previsto dal contiguo Piano Urbanistico Attuativo "Sabaus";

- che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;

- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente



- 2 -



approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto:

- l'area in oggetto viene trasformata da Z.T.O. C2.1 con viabilità di accesso a verde privato;
- l'area ceduta al Comune di Rotzo, individuata nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a", viene indicata in parte quale allargamento stradale ed in parte quale area a disposizione del Comune.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare la parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- cedere gratuitamente al Comune di Rotzo le aree indicate con colore verde e giallo nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a" della superficie complessiva di mq. 139,50;
- assumere a proprio carico le spese inerenti la cessione delle aree, comprese quelle inerenti il frazionamento, con la sola esclusione delle spese necessarie alla stipula del conseguente rogito notarile;
- rispettare i tempi previsti per la cessione gratuita delle aree stimati in anni 2 dall'approvazione del Piano degli Interventi;

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non



dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, a:

- approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto;
- rinunciare alla costituzione del vincolo a uso pubblico di cui alla convenzione Prot. n. 13 del 04/01/2002 legata alla Concessione Edilizia n. 8/00 del 13/03/2002;
- a sostenere le spese necessarie alla stipula dell'atto notarile di cessione delle aree oggetto del presente accordo.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri



manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 – VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 – GARANZIE

La parte privata si impegna a cedere gratuitamente le aree di cui all'allegato "sub a" entro anni 2 dall'approvazione del Piano degli Interventi. Nel caso in cui la cessione non si perfezioni entro tali termini, il presente accordo si intende risolto.

Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.



Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle ad eccezione delle spese necessarie alla stipula del rogito notarile che saranno a carico del Comune. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 09.05.2019

Firme:





Ai sensi della legge n° 633/47 artt. 9 e 99 ci riserviamo la proprietà di questo elaborato con divieto di riprodurlo e di renderlo noto, anche in parte, a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

Studio tecnico geom. COSTA ROBERTO

N.C.F. : CST RRT 55D03 G931N
P.IVA : 01241640240

SEDE: 36062 CONCO
str. Pozzetta 5 Tel. 0424700212


PROGETTO: Individuazione di aree da cedere al comune

TAVOLA	ELABORATI: Planimetria generale			
	COMUNE: Rotzo (VI)			
	DITTA: SLAVIERO ANTONIO			
UNICA				
PROGETTISTA	PROPRIETARIO	L'IMPRESA	IL DD.LL.	DATA
GEOMETRA COSTA ROBERTO	SLAVIERO ANTONIO			DICEMBRE 2018
				SCALA
				1:500
				PROGETTO N°



Allegato "sub a"

Antonio Slaviero
Francesca Bonazza
filipi



LEGENDA :

- ALLARGAMENTO STRADALE - $(2,50 + 3,50) / 2 \times 18,00 = \text{mq. } 54,00$
- SUPERFICIE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE - $9,00 \times 9,50 = \text{mq. } 85,50$

Prot. n. 2268 del 30/05/2019

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 2 (rif. n.9)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Spagnolo Sandro nato a Rotzo (VI) il 05.08.1955 e residente a Rotzo (VI) in via Capovilla n. 26/a (SPGSDR55M05H594P)

Stefani Maria Teresa nata a Rotzo (VI) il 17.09.1955 e residente a Rotzo (VI) in via Capovilla n. 26/a (STFMTR55P57H594M)

che saranno indicati in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono



Aldo Pellizzari
Maria Teresa Stefani



stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente bene immobile sito in Comune di Rotzo:

- foglio 31°, mappale n. 561, della superficie di mq. 500,

corrispondente all'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Capovilla, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Area a parcheggio pubblico;

- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 23/02/2016 prot. 604, successivamente integrata con note pervenute in data 16/02/2018 prot. 694 e 25/06/2018 prot. 2740, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione urbanistica vigente;

- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:

- o realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Rotzo un'area di 70,72 mq (ml. 5,20 x ml. 13,60) adibita a parcheggio pubblico coerentemente con quanto previsto nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a";

- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;

- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

[Signature]

[Signature]
[Signature]



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

- L'area in oggetto, catastalmente inserita al foglio 31° mappale n. 561 del Comune di Rotzo, viene trasformata, per la porzione non ceduta al Comune di Rotzo, da Area a parcheggio pubblico a Verde privato;
- L'area ceduta al Comune di Rotzo, individuata nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a", mantiene l'attuale classificazione ad Area a parcheggio pubblico.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare la parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- cedere gratuitamente al Comune di Rotzo l'area a parcheggio con le caratteristiche identificate e precisate nell'elaborato tecnico allegato ("sub a");
- assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la cessione dell'area, comprese le eventuali spese di frazionamento e/o accatastamento e rogiti notarili;
- assumere a proprio carico tutte le spese inerenti il posizionamento di una rete metallica su muretto in calcestruzzo a delimitazione dell'area ceduta rispetto alla proprietà privata e la sistemazione della pavimentazione della stessa con materiale stabilizzato;

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

Art. 6 - VIGILANZA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

Art. 7 – GARANZIE

La parte privata si impegna a adempiere agli obblighi di cui all'art.2 del presente accordo entro anni 2 dall'approvazione del Piano degli Interventi. Nel caso in cui ciò non si perfezioni entro tali termini, il presente accordo si intende risolto.

Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.



Roberto Pozza
Maria Teresa Soffici



Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.


Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 28.05.2019


Firme:



Roberto Pozza
Maria Teresa Soffici
[Signature]



PLANIMETRIA STATO DI FATTO
Scala 1:200



PLANIMETRIA PROPOSTA DI CONVENZIONE
Scala 1:200

pubb. parte
Mari Teresa Stefan



Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 3 (rif. n.7)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra il Signor:

Canale Antonio nato a Rotzo (VI) il 30.07.1945 e residente a Rotzo (VI) in via Albaredo n. 22 (C.F. CNLNTN45L30HS94S)

che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito

Antonio Canale



Comune di Rotzo prot. 0002663 del 02-07-2019

altresi che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità dei seguenti beni immobili siti in Comune di Rotzo:
 - foglio 24°, mappale n. 198, della superficie di mq. 2628;
 - foglio 24°, mappale n. 93, della superficie di mq. 4940;
 - foglio 24°, mappale n. 94, della superficie di mq. 966;
 - foglio 24°, mappale n. 201, della superficie di mq. 2647;
 - foglio 24°, mappale n. 92, della superficie di mq. 6460;

all'interno dei quali ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

- che su tali mappali è documentata la presenza di manufatti, già ricovero stagionale per animali e persone impegnate al pascolo e alle operazioni forestali;

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è inclusa nell'ATO n. 2 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona E1 Area boscata;
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 10/02/2016 prot. 458, successivamente integrata con nota del 19/12/2017 prot. 4276, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o riqualificare le suddette strutture di interesse storico minore quali testimonianze dei ricoveri temporanei tradizionali connessi alle antiche pratiche di allevamento e utilizzo dei boschi;
- che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
 - che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente

Antonio Canale



Comune di Rotzo prot. 0002663 del 02-07-2019

approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

o Oggetto del presente accordo sono i volumi legittimi, in quanto realizzati antecedentemente al 1967, relativi ai manufatti esistenti in corrispondenza del foglio 24^m mappali n. 92, 93, 94, 198 e 201 del Comune di Rotzo;

o I volumi di cui al punto precedente potranno essere ricomposti in un unico sito, in corrispondenza del manufatto di più antico impianto, caratterizzato dalla tipica copertura curva;

o Il volume massimo ricomponibile è stabilito in mc. 138, con una superficie coperta massima realizzabile di 50 mq, realizzato nell'ambito di un unico corpo di fabbrica con altezza massima di 3,80 m;

o La caratteristica copertura curva del manufatto di più antico impianto dovrà essere mantenuta in relazione alla funzione testimoniale della struttura;

o Si prevede il mantenimento della destinazione d'uso a ricovero attrezzi;

o L'intervento potrà essere attuato mediante intervento edilizio diretto.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata si impegna a:

- presentare idonea richiesta di titolo abilitativo, a firma di un professionista a ciò abilitato, al fine di procedere con la ricostruzione dei manufatti di cui al presente accordo corredata di tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative assumendo a proprio carico tutte le relative spese;

- 3 -

Antonio Canal



Comune di Rotzo prof. 0002663 del 02-07-2019

- assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di progettazione esecutiva od esecuzione dei lavori.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle

- 4 -

Antonio Canal



Comune di Rotzo prof. 0002663 del 02-07-2019

opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 - VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

Non sono previste garanzie ulteriori rispetto ai termini del presente accordo.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

- 5 -

Antonio Crali



Comune di Rotzo prof. 0002663 del 02-07-2019

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 18.06.2019

Firme:

Antonio Crali

[Handwritten signature]



- 6 -

Comune di Rotzo prof. 0002663 del 02-07-2019

Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 4 (rif. n.11)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Stefani Franco nato a Rotzo (VI) il 22.03.1957 e residente a Rotzo (VI) in via Sabaus n. 3 (STFFNC57C22H594L)

Zandonà Giovanna nata a Vicenza (VI) il 16.12.1963 e residente a Rotzo (VI) in via Sabaus n. 3 (ZNDGNN63T56L840N)

che saranno indicati in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. B4001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono

*Francisco Stefano
Zandonà Giovanna*



Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

- 1 -

stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente immobile, costituito da un fabbricato e relativa area di pertinenza, sito in Comune di Rotzo:

- foglio 26°, mappale n. 564;

nell'ambito del quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Sabaus, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona C2.1 "Residenziale di nuova formazione orientata al recupero e alla riproposizione dei caratteri tipologici originari", soggetta a obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo. In particolare sull'area è indicata la previsione di una viabilità di accesso;
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 24/02/2016 prot. 664, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione urbanistica vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o cedere gratuitamente al Comune di Rotzo un'area da destinare ad allargamento stradale e banchina, secondo quanto riportato nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a", in continuità con quanto previsto dal contiguo Piano Urbanistico Attuativo Sabaus;
- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e

*Francisco Stefano
Zandonà Giovanna*



Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

- 2 -

pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI TIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto:

- L'area in oggetto, catastalmente inserita al foglio 26° mappale n. 564 del Comune di Rotzo, viene trasformata da Z.T.O C2.1 con viabilità di accesso a verde privato;
- L'area ceduta al Comune individuata nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a", della superficie di 89,00 mq., viene indicata in parte quale allargamento stradale, in parte quale banchina stradale a disposizione del Comune di Rotzo.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare la parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- cedere gratuitamente al Comune di Rotzo le aree di proprietà indicate nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub a" da adibire ad allargamento stradale e banchina per una superficie complessiva di mq. 89,00.
- assumere a proprio carico le spese inerenti la cessione delle aree, comprese quelle relative al frazionamento, con la sola esclusione delle spese necessarie alla

*Franco Rotzo
Sindaco Comune*



[Signature]

Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

stipula del conseguente rogito notarile;

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente a:

- approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto;
- a sostenere le spese necessarie alla stipula dell'atto notarile di cessione delle aree oggetto del presente accordo.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle

*Franco Rotzo
Sindaco Comune*



[Signature]

Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 – VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 – GARANZIE

La parte privata si impegna a cedere gratuitamente le aree di cui all'allegato "sub a" entro anni 2 dall'approvazione del Piano degli Interventi. Nel caso in cui la cessione non si perfezioni entro tali termini, il presente accordo si intende risolto.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

*Franco Soffici
Zordana Giordano*



Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle ad eccezione delle spese necessarie alla stipula del rogito notarile che saranno a carico del Comune. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30.05.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 18.06.2019

Firme:



Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

Ai sensi della legge n° 633/47 artt. 9 e 99 ci riserviamo la proprietà di questo elaborato con divieto di riprodurlo e di renderlo noto, anche in parte, a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

Studio tecnico geom. COSTA ROBERTO

C.F. : CST RRT 55D03 G931N
IVA : 01241640240

SEDE: 36062 CONCO
str. Pozzetta 5 Tel. 0424700212


PROGETTO: Individuazione di aree da cedere al comune

VOLTA	ELABORATI: Planimetria generale			
	COMUNE: Rotzo (VI)			
INICA	DITTA: STEFANI FRANCO - ZANDONA' GIOVANNA			
OGETTISTA	PROPRIETARIO	L'IMPRESA	IL DD.LL.	DATA
EOMETRA COSTA ROBERTO	STEFANI FRANCO ZANDONA' GIOVANNA			OTTOBRE 2018
				SCALA
				1:500
				PROGETTO N°

Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

Allegato "sub a"

*Francesco Costa
Zandona Giovanna*



LEGENDA :

- ALLARGAMENTO STRADALE - 16,00 x 3,50 = mq. 56,00
- BANCHINA STRADALE A DISPOSIZIONE - 16,50 x 2,00 = mq. 33,00
- VIABILITA' PRIVATA

Comune di Rotzo prot. 0002662 del 02-07-2019

Prot. n. 3355 del 22/08/2019

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 5 (rif. n.29)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 20 (venti) del mese di agosto presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Sartori Christian nato ad Asiago (VI) il 02.05.1975 e residente a Rotzo (VI) in via Capovilla n. 2/d (SRTCRS75E02A465F)

che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLLLDA69L17L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito



altresi che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente bene immobile sito in Comune di Rotzo:
 - foglio 30°, mappale n. 756; terreno della superficie di mq. 1930 con soprastante fabbricato residenziale, all'interno del quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Capovilla, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona C1;
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 12/01/2017, prot. 83, successivamente integrata con nota del 05/01/2018, prot. 46, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o realizzare un nuovo volume accessorio all'abitazione principale, classificata come prima casa, favorendo la permanenza della popolazione residente;
- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della





proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

- o In corrispondenza dell'area in oggetto, catastalmente individuata al foglio 30° mappale n. 756 del Comune di Rotzo, è ammessa la realizzazione di un nuovo volume accessorio all'abitazione principale secondo le indicazioni riportate nell'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "sub a";
- o Il volume massimo realizzabile è stabilito in mc 210;
- o Si ammette la deroga al vigente requisito di pendenza delle coperture consentendo la realizzazione di una copertura inclinata con pendenza del 31%;
- o L'edificazione potrà essere attuata mediante intervento edilizio diretto secondo le indicazioni date dall'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "sub a".

Il calcolo della quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica in applicazione degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa è il seguente:

Volume richiesto (mc)	Valore IMU (€/mq)	VAM (€/mq)	Contributo straordinario (€)
210	25,82	4,13	1.518,30 (*) 2.277,45

Il contributo straordinario calcolato quale quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica è applicato tenendo conto che, nonostante il rispetto della condizione di soddisfacimento delle esigenze abitative proprie e dei propri famigliari fino al secondo grado, il volume esistente alla data odierna è superiore a 600 mc.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

- 3 -

(*) CORREZIONE DEL 02/12/2019

PER ACCETTAZIONE:

Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



La parte privata si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- è prevista la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti diretti);
- alla volumetria aggiuntiva prevista dai termini dell'accordo viene applicato il parametro del 50% a fronte del fatto che il volume esistente alla data di sottoscrizione del presente accordo eccede i 600 mc.

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- versare nelle Casse Comunali la somma di € 1.518,30, quale corresponsione al Comune della quota parte del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica attesa, da intendersi formalmente come partecipazione della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune;
- assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scomputo del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione, fatta salva la restituzione dell'eventuale contributo straordinario perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;

- 4 -

Handwritten signature



Handwritten signature



• di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 – VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a versare il contributo straordinario perequativo prima dell'approvazione del PI o a costituire una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica

Sub. Sartori

Sub. Sartori



Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € 1.518,30 pari al 100% del beneficio pubblico riconosciuto al Comune con il presente accordo.

Tale garanzia, escutibile totalmente o per quota con efficacia immediata "ad nutum" del Comune, avrà durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, potrà essere usata in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti ed è svincolabile solo ed esclusivamente da parte del Comune.

Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 – PARENTELA E LEGGE 151/75

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione legale per i beni posseduti), il sottoscritto Sartori Christian dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di

Sub. Sartori

Sub. Sartori



chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 20.08.2019

Firme:


Guido Pozza

[Signature]

[Signature]




COMUNE DI ROTZO		
- 5 GEN. 2018		
Prot.	46	
Cat.	10	Clas. A Faso.



[Signature]

[Signature]

[Signature]



Prot. n. ____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 6 (rif. n.25)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 20 (venti) del mese di agosto presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra il Signor:

Caldognetto Luciano nato a Sandrigo (VI) il 08.04.1960 e residente a Rotzo (VI) in via Baigar n. 2/D (C.F. CLD LCN 60D08 H829M)

che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLLDA69L17L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito



- 1 -

altresi che gli stessi siano strumento operativo anche per l'Istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità dei seguenti beni immobili siti in Comune di Rotzo ed evidenziati nella planimetria catastale allegata "sub a":

- foglio 30°, mappale n. 753 della superficie di mq. 1090,
- foglio 30°, mappale n. 755 della superficie di mq. 1107 con soprastante fabbricato ad uso residenziale;

all'interno dei quali si colloca l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Baigar, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, in parte classificata nel vigente PRG come Area a parcheggio pubblico;
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 01/03/2016, prot. 752, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o cedere gratuitamente al Comune di Rotzo l'uso pubblico di un'area di superficie pari a 150 mq da adibire a parcheggio/allargamento stradale coerentemente con quanto previsto nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub b";
- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;



- 2 -

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

- L'area in oggetto catastalmente individuata al foglio 30° mappale n. 753 del Comune di Rotzo viene trasformata, per la porzione esclusa dall'uso pubblico (evidenziata con colorazione verde nell'allegato "sub b") da Area a parcheggio pubblico a Verde privato;

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare si impegna a:

- cedere gratuitamente al Comune di Rotzo l'uso pubblico di un'area di superficie pari a 150 mq da adibire a parcheggio/allargamento stradale coerentemente con quanto previsto nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub b" ed in esso evidenziata con colorazione arancione;
- cedere gratuitamente al Comune di Rotzo l'area di cui al punto precedente nel momento in cui quest'ultimo lo richieda;
- assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la costituzione dell'uso pubblico dell'area a parcheggio, comprese le eventuali spese per frazionamenti e/o accatastamenti e/o rogiti notarili;
- assumere a proprio carico le opere di manutenzione delle aree di cui al primo punto.

- 3 -

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

- 4 -

A fronte dei contenuti del presente accordo, gli oneri connessi alla manutenzione delle aree sulle quali viene istituito l'uso pubblico sono a carico della parte privata.

Art. 6 – VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 – GARANZIE

La parte privata si impegna a cedere gratuitamente l'uso pubblico delle aree di cui all'allegato "sub b" entro anni 2 dall'approvazione del Piano degli Interventi. Nel caso in cui la cessione non si perfezioni entro tali termini, il presente accordo si intende risolto.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.



Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.


Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.


Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.


Rotzo, 20.08.2019

Firme:












SIGG. CALDOGNETTO LUCIANO E RIZZATO EMANUELA


RICHIESTA DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UN TERRENO GRAVATO DAL VINCOLO A "PARCHEGGIO PUBBLICO"

PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1/200

-  AREA PER LA QUALE SI CHIEDE LO SVINCOLO DALLA DESTINAZIONE D'USO A PARCHEGGIO PUBBLICO
-  AREA PRIVATA DISPONIBILE E PREDISPOSTA PER LA DESTINAZIONE D'USO A PARCHEGGIO PUBBLICO - LUNGO STRADA - SUPERFICIE CIRCA MQ. 150
-  FABBRICATO ESISTENTE

[Handwritten signature]

ORIENTAMENTO



Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 7 (rif. n.42)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di ottobre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Cunico Sara nata a Vicenza (VI) il 24.11.1974 e residente a Rotzo (VI) in via Albaredo n. 64/A (CNC SRA 74S64 L840C)

che sarà indicata in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della

Sara Cunico



Sara Cunico



"perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità dei seguenti beni immobili siti in Comune di Rotzo:
 - foglio 27°, mappale n. 321 (fabbricato esistente);
 - foglio 27°, mappale n. 529, (terreno della superficie di mq. 1065);

all'interno dei quali ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Albaredo, inclusa nell'A.T.O. n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG in parte come zona A "Centro storico", in parte come zona E2.2 "Area agricola di salvaguardia produttiva e paesaggistica";
- che il fabbricato esistente, identificato catastalmente nel foglio 27° mappale n. 321, oggetto del presente accordo, è classificato con grado di protezione 5 con obbligo di allineamento di colmo e/o gronda al fabbricato contiguo ed è ricompreso, con gli edifici adiacenti, in una U.M.I. (unità minima di intervento);
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 30/01/2017, prot. 318, successivamente integrata in data 28/12/2018, prot. 5516, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o mettere in sicurezza una porzione di centro storico con la demolizione di un fabbricato in condizioni precarie;
 - o realizzare una nuova unità abitativa da destinare a prima casa.
- che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente



approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

o Per il fabbricato catastalmente individuato al foglio 27° mappale n. 321 del Comune di Rotzo, è previsto il cambio del grado di protezione da 5 (sostituzione edilizia) a 6 (demolizione senza ricostruzione) secondo le indicazioni date dall'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "sub a" con contestuale stralcio della previsione dell'U.M.I.;

o In corrispondenza del terreno catastalmente individuato al foglio 27° mappale n. 529 del Comune di Rotzo, è ammessa la realizzazione di un edificio unifamiliare secondo le indicazioni date dall'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "sub a";

o Il nuovo fabbricato residenziale dovrà essere posto ad una distanza minima di 3,5 metri dal fronte stradale;

o La volumetria massima realizzabile del nuovo edificio non dovrà eccedere i 600 mc fuori terra.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente riconosce la sussistenza contemporanea delle condizioni per le quali la percentuale di perequazione può essere azzerata e si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare ricorrono contemporaneamente tutte le

Stefano...



Stefano...



seguenti condizioni:

- è prevista la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti diretti);

- verrà realizzata una volumetria massima di 600 mc fuori terra;

- la sottoscritta beneficiaria si impegna a non cedere l'immobile, a non affittarlo nemmeno parzialmente e a non costituire sullo stesso diritti reali di godimento a favore di persone diverse da quelle indicate nella prima condizione, per un periodo di anni 10 dalla data di agibilità del fabbricato;

- il beneficiario si impegna a trasferire la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione entro 6 mesi dalla data dell'agibilità e mantenerla la residenza per 10 anni da tale data.

Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del beneficiario, la ditta che ha sottoscritto l'accordo o i suoi aventi causa, intendessero vendere o affittare o costituire altri diritti reali di godimento a terzi sull'immobile prima dei termini sopra indicati, dovranno comunicarlo al Comune corrispondendo un indennizzo-penale pari alla differenza tra la perequazione generica e quella condizionata, maggiorato del 10%.

L'importo così rivalutato e maggiorato sarà proporzionato al periodo residuo, rispetto ai tempi sopra definiti, alla data di richiesta dello svincolo.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione, fatta salva la restituzione dell'eventuale contributo straordinario perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

• nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;



• di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 - VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

Non sono previste garanzie ulteriori rispetto ai termini del presente accordo.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo

Sara Comis



vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione legale per i beni posseduti), la sottoscritta

o Cunico Sara dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni con il Signor Sacco Comis Dell'Oste Aldo.

Art. 11 - SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Sara Comis





Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 01.10.2019

Firme:

Sig. Christian Pozza



[Handwritten signature]

COMUNE DI ROTZO
 PROVINCIA DI TREVISO

PROGETTO ESECUTIVO PROGETTUALE PER IL RISTRUTTURAZIONE LOTTO NELLE STRADE SOTTOPOSTO DEL TERRITORIO DI ROTZO
 COORDINATORE TECNICO: ING. ...
 ELABORAZIONE DEL PROGETTO: ...
 DATA: 21/02/11 DATA: 21/02/11 DATA: 21/02/11



GIULIANO CENCO architetto
 VIA ...
 TEL. ...
 WWW. ...

VOLUME ESISTENTE

CASA	MQ 43.13x840	=	MC	549,47
PORCHILE	MQ 5.32x2.01	=	MC	10,69
TOTALE			MC	556,16

VOLUME DI PROGETTO

PIANO TERRA	122,51 x 2,85	=	320,65
PIANO PRIMO	98,06 x 2,35	=	250,19
PIANO PRIMO	10,39 x 1,17	=	12,16
ABBAINO	3,54 x 2,43	=	8,54
TOTALE			991,59 MC



Prot. n. ~~1077~~ del 15/10/2019

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 8 (rif. n.49)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di ottobre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Costa Silvia nata a Thiene (VI) il 15.08.1974 e residente a Rotzo (VI) in via Valle n. 35 (CST SLV 74M55 L157O)

Costa Claudia nata a Thiene (VI) il 26.03.1971 e residente a Rotzo (VI) in via Valle n. 37 (CST CLD 71C66 L157T)

Dal Pozzo Maria Gabriella nata a Rotzo (VI) il 05.04.1946 e residente a Rotzo (VI) in via Valle n. 33 (DLP MGB 46D45 H594W)

che saranno indicate in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;



*Silvia Costa
Dal Pozzo Maria Gabriella
Costa Claudia*



- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità dei seguenti beni immobili siti in Comune di Rotzo:

- foglio 27°, mappale n. 694 (fabbricato con area di pertinenza della superficie di mq. 136),

all'interno del quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Valle, inclusa nell'A.T.O. n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona A, sulla quale insiste un fabbricato con grado di protezione 3, con obbligo di allineamento di colmo e/o di gronda della porzione posta a nord;

- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 03/05/2017, prot. 1414, successivamente integrata in data 28/12/2018, prot. 5514, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;

- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:

- o incrementare il volume esistente dell'abitazione principale, classificata come prima casa, soddisfacendo esigenze familiari e favorendo la permanenza della popolazione residente nel territorio;

- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;

- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente



*Silvia Costa
Dal Pozzo Maria Gabriella
Costa Claudia*



approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto:

- o Sul fabbricato esistente, identificato catastalmente al foglio 27^m mappale n. 694, è ammesso il cambio del grado di protezione da 3 a 4 consentendone quindi la sopraelevazione, secondo le indicazioni date dagli elaborati planivolumetrici allegati al presente accordo quali "sub a" (Tav. 1), "sub b" (Tav. 2) e "sub c" (Tav. 3).
- o Si prescrive un incremento volumetrico massimo di 34,48 mc.

Il calcolo della quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica in applicazione degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa è il seguente:

Volume richiesto (mc) - (i.f. 270 81)	Valore IMU (€/mc)	VAM (€/mq)	Contributo straordinario (€)
34,48	41,32	4,13	427,44

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- è prevista la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed



Silvana Costa
Dal Pozzo M. Gabriella
Pandohe Boffe



edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti diretti);

- alla volumetria aggiuntiva prevista dai termini dell'accordo viene applicato il parametro del 50% a fronte del fatto che il volume esistente alla data di sottoscrizione del presente accordo eccede i 600 mc.

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- versare nelle Casse Comunali la somma di € 427,44, quale corresponsione al Comune della quota parte del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica attesa, da intendersi formalmente come partecipazione della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune;
- assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scomputo del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione, fatta salva la restituzione dell'eventuale contributo straordinario perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti,



Silvana Costa
Dal Pozzo M. Gabriella
Pandohe Boffe



quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 – VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a versare il contributo straordinario perequativo prima dell'approvazione del PI o a costituire una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € 427,44 pari al 100% del beneficio pubblico riconosciuto al Comune con il presente accordo (valore delle eventuali aree da cedere e/o delle opere da realizzare e/o del



Silvia Loris
Dal Pozzo M. Gabriella
Pozzo Coste



valore della quota parte del vantaggio stimato da versare al Comune per la realizzazione delle opere pubbliche previste).

Tale garanzia, escutibile totalmente o per quota con efficacia immediata "ad nutum" del Comune, avrà durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, potrà essere usata in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti ed è svincolabile solo ed esclusivamente da parte del Comune.

Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione legale per i beni posseduti), le sottoscritte dichiarano:

- Costa Silvia di essere di stato civile libero;
- Costa Claudia di essere stato civile libero;
- Dal Pozzo Gabriella di essere di stato civile libero.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento



Silvia Loris
Dal Pozzo M. Gabriella
Pozzo Coste

104 121 131
170

fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

I soggetti che sottoscrivono il presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informate che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 15.10.2019.

Firme:



Silva Gine

Bal Pozzo M. Gabriella

Paola Bole

[Signature]



Silva Gine




ESTRATTO CATASTALE SCALA 1/1000 - ALL. n. 4 - FOGLIO 27 map. 094 (EX. 153)




ESTRATTO DEL P.R.G. SCALA 1/1000

STATO DI FATTO



PIANTA PIANO TERRA




PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANTA PIANO SOTTOTETTO




SEZIONE A-A'



PROSPETTO SUD



PROSPETTO



PROSPETTO NORD




COMUNE DI ROTZO PROVINCIA DI VICENZA


PROGETTO proposta di ampliamento di fabbricato di civile abitazione da inserire nel nuovo Piano degli Interventi del Comune di Rotzo

COMITENTE: Sig. Costa Claudia e Silvia
LOCALITA': Rotzo, Via Valle


ELABORATO: STATO DI FATTO
SCALA: 1/1000 - 1/100 - 1/20 DATA: 12/2018 TAV. 01



COMPARAZIONE



PIANTA PIANO TERRA




PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



SEZIONE A-A'



PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD

CALCOLO DEL VOLUME

VOLUME ESISTENTE	963,00 MC
VOLUME DI AMPLIAMENTO MC. 2,30X11,55 =	26,57 MC
VOLUME COMPLESSIVO	989,57 MC




COMUNE DI ROTZO PROVINCIA DI VICENZA


PROGETTO: proposta di ampliamento di fabbricato di civile abitazione da inserire nel nuovo Piano degli Interventi del Comune di Rotzo

COMITITENTE: Sig. Costa Claudia e Silvia
LOCALITA': Rotzo, Via Valle


ELABORATO: COMPARAZIONE
SCALA: 1/100 DATA: 12/2018 TAV. 03


LUCIANO CUNICO architetto
 Via Canalè, 41
 36022 ALESSIO (VI) - Tel. 0445/460068 - 0445/460109
 P.ia. degli Alpini - 36100 CROCE (VI) - Tel. 0445/460068/0445/460109

PROPOSTA PROGETTUALE



PIANTA PIANO TERRA




PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



SEZIONE A-A'



PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD




PROSPETTO NORD

COMUNE DI ROTZO PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO: proposta di ampliamento di fabbricato di civile abitazione da inserire nel nuovo Piano degli Interventi del Comune di Rotzo

COMITITENTE: Sig. Costa Claudia e Silvia
LOCALITA': Rotzo, Via Valle

ELABORATO: PROPOSTA PROGETTUALE
SCALA: 1/100 DATA: 12/2018 TAV. 02


LUCIANO CUNICO architetto
 Via Canalè, 41
 36012 ALLEGRO PVE, ITALIA, tel. +39 0445 812019
 P.A. SpA 0445 812019 - C.F. 01508120442 - P.I. 01508120442

Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 9 (rif. n.40)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di novembre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Stefani Milena nata a Rotzo (VI) il 04.10.1942 e residente a Rotzo (VI) in via Capovilla n. 27 (STFMLN42R44H594N)

Sartori Elena nata ad Asiago (VI) il 07.11.1970 e residente a Venezia (VE) in via Rossini n. 67 (SRTLNE70S47A465A)

Sartori Federica nata ad Asiago (VI) il 22.01.1972 e residente a Rotzo (VI) in via Raut n. 1/A (SRTFRC72A62A465N)

Sartori Massimiliano nato ad Asiago (VI) il 16.02.1974 e residente a Rotzo (VI) in via Bostel n. 13 (SRTMSM74B16A465O)

Sartori Claudio nato ad Asiago (VI) il 08.09.1978 e residente a Valdastico (VI) in via Forme Cerati n. 18 (SRTCLD78P08A465X)

che saranno indicati in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

Handwritten signatures: Stefano Milena, Elena Sartori, Federica Sartori, Massimiliano Sartori, Aldo Pellizzari.



- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità dei seguenti beni immobili siti in Comune di Rotzo:
 - foglio 33°, mappale n. 71, della superficie di mq. 5470,
 all'interno dei quali ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Bostel, inclusa nell'A.T.O. n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come "Area di interesse archeologico ed ambientale del Bostel";
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 24/02/2016 prot. 670, successivamente integrata in data 30/01/2017 prot. 314 e in data 25/01/2018 prot. 356, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o riqualificare l'accesso all'area archeologica del Bostel, così come stabilito in sede di P.A.T., nell'ambito dell'intervento di realizzazione di un deposito/magazzino interrato.
- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente

Handwritten signatures: Aldo Pellizzari, Stefano Milena, Elena Sartori, Federica Sartori, Massimiliano Sartori.





accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;

- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto:


- o In corrispondenza dell'area in oggetto, catastalmente individuata al foglio 33° mappale n. 71 del Comune di Rotzo, è ammessa la realizzazione di un deposito/magazzino secondo le indicazioni date dall'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "sub a";
- o Il volume realizzabile dovrà essere interamente interrato con solaio di copertura completamente inerbato ed eventuali parapetti di protezione in staccinata di legno;
- o Le pertinenze del nuovo volume dovranno essere sistemate secondo le indicazioni date nell'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale SUB "A".

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Rotzo le seguenti opere pubbliche:
 - o area a parcheggio accessibile anche a disabili della superficie di mq.

Tandino Jorfrè
Felice Suber
Agazzi





70,19 come identificata con perimetrazione in linea tratteggiata verde nell'allegato SUB "A" alla presente;

- o allargamento della strada di via Bostel di mq. 46,44 ricavato dalla rimozione del muro a secco esistente e dalle operazioni di sbancamento e livellamento come identificato con perimetrazione in linea tratteggiata rossa nell'allegato SUB "A" alla presente;
- o provvedere allo sbancamento, livellamento e sistemazione del fondo delle aree suddette, oltre che del tratto iniziale della strada di accesso al sito del Bostel, come identificato nell'allegato SUB "A" alla presente;
- o provvedere alla realizzazione di una nuova aiuola a protezione del capello esistente della superficie di mq. 10,18 (al netto del capello) così come riportato nell'allegato SUB "A" alla presente;
- rispettare i tempi previsti per la realizzazione e cessione gratuita delle suddette opere stimati in due anni dall'inizio dei lavori realizzando le stesse secondo le direttive del Comune;
- assumere a proprio carico tutte le spese inerenti alla realizzazione delle opere suddette oltre che quelle inerenti la cessione delle stesse al Comune, comprese le eventuali spese per la direzione lavori e/o per il coordinamento per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione degli stessi, quelle inerenti eventuali collaudi, frazionamenti, accatastamenti e rogiti notarili;
- assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scapito del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

Tutte le aree e/o opere da realizzare e/o cedere gratuitamente al Comune, così come sopradescritte, sono aggiuntive rispetto a quelle relative all'urbanizzazione primaria e secondaria dell'area di proprietà della parte privata oggetto di trasformazione urbanistica che sono dovute a norma di Legge.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione, fatta salva la restituzione dell'eventuale contributo straordinario perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.

Tandino Jorfrè
Felice Suber
Agazzi





Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Sarà a carico del Comune l'esecuzione, per mezzo di risorse proprie, dell'asfaltatura delle aree da cedere in parola che saranno oggetto di sistemazione da parte della "parte privata".

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.


Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'esecuzione delle opere pubbliche e/o delle opere di urbanizzazione previste e fino alla loro effettuata consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata.

Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

Art. 6 - VIGILANZA

Rambino Lamberti
Felice Suteri
Antonio Jovanetti




In qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a cedere gratuitamente le aree di cui all'allegato SUB "A" entro anni 2 dall'inizio dei lavori. Nel caso in cui la cessione non si perfezioni entro tali termini, il presente accordo si intende risolto.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 11 - SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSE

Rambino Lamberti
Felice Suteri
Antonio Jovanetti





Comune di Rotzo - 30046/2 del 12-12-2019

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

I soggetti che sottoscrivono il presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.


Rotzo, 19.11.2019

Firme:

Carlo Stefani
Flu Suter
Dedice Jovani
Giovanni
Carliene Lambri
[Signature]



SCHEMA DI INTERVENTO PROPOSTO
- Scala 1:200 -



PORZIONE DI CARREGGIATA OGGETTO DI SBANCAMENTO E LIVELLAMENTO DA PARTE DEI PRIVATI E NUOVA ASFALTATURA DA PARTE DEL COMUNE
SUP. COMPLESSIVA 2,36 mq

ANDAMENTO DELLA MURATURA A SECCO ESISTENTE E DA ELIMINARE - ZONA OGGETTO DI SBANCAMENTO -

ZONA EVENTUALMENTE DESTINABILE AD AREA SOSTA PER DISABILI E POSTAZIONE CARTELLONISTICA PER AREA ARCHEOLOGICA - 70,19 mq -

NUOVA ANGOLA A PROTEZIONE DEL CAPITELLO
SUPERFICIE ANGOLA AL NETTO DEL CAPITELLO: 5= 10,18 mq

SUPERFICIE INTERESSATA DALL'ALLARGAMENTO STRADALE - 5= 48,44 mq -

MANTENIMENTO DELL'ATTUALE RAMPA DI ACCESSO AL FONDO

STRUTTURA INTERRATA ADIBITA A DEPOSITO

PARAPETTO

PROPOSTA DI INTERVENTO NEL MAPPALE N. 71 DEL FOGLIO 33;
Proprietari: Stefani Milena;
Sartori Elena;
Sartori Federica;
Sartori Massimiliano;
Sartori Claudio.
ELABORATO N. 03:
Planimetria di stato di progetto.



842.641	
Numerazione	1

Quote terreno	851,810
Parziali	3.320
S A-A	





845.537	
Numerazione	1 2

Quote terreno	852,580
Parziali	2.733
S B-B	

Comune di Poggio a Caiano - 000480/2 del 12-12-2012


SATA
TRADALE



842.641

Numerazione	1	236	7	8	90	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Quote terreno	851.810	851.589	851.589	851.496	851.552	851.429	851.135	850.943	850.475	850.390	849.872	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868
Parziali	3.320	0.000	3.032	1.683	0.997	3.660	1.767	5.510	0.072	16.650	10.174	1.217	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127

S A-A Prog.=40.000



845.537

Numerazione	1	236	7	8	90	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Quote terreno	852.580	852.589	852.903	852.734	852.545	852.522	852.199	851.737	850.919	850.138	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868	849.868
Parziali	2.733	0.000	2.693	3.395	4.657	0.572	2.928	4.303	8.544	4.712	2.522	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

S B-B Prog.=62.000

COMUNE DI ROTTOLO

Felice Satta
Antonio Satta
Antonio Satta

Prot. n. 4605 del 25/11/2019**ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 10 (rif. n.50)**

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di novembre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Costa Paola nata a Rotzo (VI) il 07.03.1957 e residente a Rotzo (VI) in via Agostino dal Pozzo n. 24/A (CSTPLA57C47H594K)

Vellar Tiziano nato a Roana (VI) il 31.07.1954 e residente a Rotzo (VI) in via Agostino dal Pozzo n. 24/A (VLLTZN54L31H361U)

Vellar Elena nata ad Asiago (VI) il 08.03.1985 e residente a Rotzo (VI) in via Agostino dal Pozzo n. 24 (VLLLE85C48A465)

che saranno indicate in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

*Costa Paola
Vellar Elena
Vellar Tiziano*



- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente bene immobile sito in Comune di Rotzo:
 - foglio 30°, mappale n. 695, (fabbricato con area di pertinenza della superficie di mq. 1236),

all'interno del quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Agostino Dal Pozzo n. 24, inclusa nell'A.T.O. n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona A verde privato;
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 03/05/2017, prot. 1420, successivamente integrata in data 07/02/2018, prot. 530, e in data 11/05/2018, prot. 2170, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o incrementare il volume esistente dell'abitazione principale, classificata come prima casa, soddisfacendo esigenze familiari e favorendo la permanenza della popolazione residente nel territorio;
- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente

*Costa Paola
Vellar Elena
Vellar Tiziano*





approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto:

- o In corrispondenza del fabbricato in oggetto, catastalmente individuato al foglio 30° mappale n. 695 del Comune di Rotzo, è ammesso l'ampliamento secondo le indicazioni date dall'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "sub a";
- o Si ammette la deroga alle disposizioni in materia di interventi su fabbricati ricompresi all'interno dei nuclei di antica origine esclusivamente per quanto riguarda la realizzazione di un poggiolo a livello del sottotetto;
- o Si prescrive un incremento volumetrico massimo di 178,10 mc come da prospetto allegato "sub b".

Il calcolo della quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica in applicazione degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa è il seguente:

Volume richiesto (mc) - (i.f. 1,5 mc/mq)	Valore IMU (€/mc)	VAM (€/mq)	Contributo straordinario (€)
178,10	41,32	4,13	2.207,85

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6

*Rosta Paolo
Veller Elena
Vella Fin*



della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- è prevista la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti diretti);
- alla volumetria aggiuntiva prevista dai termini dell'accordo viene applicato il parametro del 50% a fronte del fatto che il volume esistente alla data di sottoscrizione del presente accordo eccede i 600 mc.

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- versare nelle Casse Comunali la somma di € 2.207,85, quale corresponsione al Comune della quota parte del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica attesa, da intendersi formalmente come partecipazione della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune;
- assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scomputo del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione, fatta salva la restituzione dell'eventuale contributo straordinario perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione

*Rosta Paolo
Veller Elena
Vella Fin*





degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 - VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a versare il contributo straordinario perequativo prima dell'approvazione del PI o a costituire una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per

Costa Paola
Vellar Elena
Villar Tiziano



l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € 2.207,85 pari al 100% del beneficio pubblico riconosciuto al Comune con il presente accordo (valore delle eventuali aree da cedere e/o delle opere da realizzare e/o del valore della quota parte del vantaggio stimato da versare al Comune per la realizzazione delle opere pubbliche previste).

Tale garanzia, escutibile totalmente o per quota con efficacia immediata "ad nutum" del Comune, avrà durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, potrà essere usata in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti ed è svincolabile solo ed esclusivamente da parte del Comune.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione legale per i beni posseduti), i sottoscritti:

- Costa Paola e Vellar Tiziano dichiarano di essere tra loro coniugati in regime di comunione legale dei beni;
- Vellar Elena dichiara di essere coniugata in regime comunione legale dei beni con Costa Paolo ma di disporre degli immobili di cui al presente accordo a titolo personale.

Costa Paola
Vellar Elena
Villar Tiziano



Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

I soggetti che sottoscrivono il presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informate che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 19.11.2019

Firme:




Costa Paola

Veller Elena


Veller Tiziana



*Vella Tini
Costa Paolo
Vella Elena*




PIANO TERRA scala 1:200




PIANO SEMINTERRATO scala 1:200

uff. Tec.
COMUNALE
-7 FEB. 2018
Prot. 530
Cat. 10 Clas. 1 Fasc.



PIANO PRIMO scala 1:200



PIANO SECONDO scala 1:200

--- STATO ATTUALE
■ PORZIONE EDIFICIO OGGETTO DI AMPLIAMENTO





Handwritten signature


Allegato sub "a"




*Vella Ti
Costa Pado
Vella Elena*

STATO ATTUALE

■ PORZIONE EDIFICIO OGGETTO DI AMPLIAMENTO



PROSPETTO EST scala 1:100



PROSPETTO NORD scala 1:100

COMUNE DI ROTZO
- 7 FEB. 2018
Prot. 530
CIL. 10 - 1 - Fasc. _____



Allegato sub "b"

Velly Kiri
Postacade
Vellar Elena

[Handwritten signature]

PROPRIETA' COSTA PAOLA

- 1-Deposito "Ara" - Sub.4 al piano primo e secondo = mq.118 x h.m.5,40 = mc.637,20
- 2-Abitazione "Costa Paola" - Sub.9 al piano terra-primo-secondo = (mq.135 x h.2,60) + (mq.110 x h.m.2,00) = mc.351 + mc. 220 = mc.571,00
- 3-Autorimessa/Cantina - Sub.10 al piano seminterrato = mq.160 x h.2,40 = mc. 384,00
- Porzione di fabbricato di proprietà da cedere a Vellar Elena = mq.19 x h.2,60 = mc. 49,40

AMPLIAMENTO PIANO PRIMO PREVISTO NEL NUOVO P.I. = MQ.28 x H.M.2,60 = MC.72,80

Totale volume Abitazione con Ampliamento = mc.594,40

COMUNE DI ROTZO
11 MAR. 2018
Cat. Prop. C.C.A. P.550

PROPRIETA' VELLAR ELENA

- 1-Abitazione "Vellar Elena" - Sub.8 al piano terra = mq.158 x h.2,40 = mc. 379,20
- 2-Legnaja - Sub.12 al piano seminterrato = mq.18 x h.m.2,25 = mc. 40,50
- Porzione di fabbricato da acquisire da Costa Paola = mq.19 x h.2,60 = mc. 49,40

AMPLIAMENTO PIANO SEMINTERRATO E TERRA PREVISTO NEL NUOVO P.I. (MQ.10 x H.2,55) +(MQ.28 X 2,85) = MC.25,50 + MC.79,80 = MC.105,30

Totale volume Abitazione con Ampliamento = mc.574,40

101/47/1
101/47/1



Ved. in
Posta locale
Vella Elena

Prot. n. 4672 del 28/11/2019

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 11 (rif. n.45)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 12 (dodici) del mese di novembre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Spagnolo Mauro nata a Brunico (BZ) il 12.09.1954 e residente a Cermes (BZ) in via Baslan n. 11 (SPG MRA 54P12 B220T)

Spagnolo Rosalba nata a Brunico (BZ) il 11.05.1951 e residente a Viterbo (VT) in via Torre di S. Biele n. 9 (SPG RLB 51E51 B220X)

che saranno indicati in prosieguo per brevità "parte privata", da una parte e Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai

MSpagn
Rosalba Spagnolo



sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità dei seguenti beni immobili siti in Comune di Rotzo:

- foglio 28", mappale n. 754 (ex mappali n. 133, 134 e 135)

all'interno del quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Albaredo, inclusa nell'A.T.O. n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona A (verde privato) sulla quale insiste un fabbricato con grado di protezione 6 (demolizione);
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 21/04/2017, prot. 1308, successivamente integrata in data 23.01.2018, prot. n. 313, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:

- o recuperare un volume esistente in condizioni di degrado al fine di realizzare un fabbricato accessorio all'abitazione esistente;

- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della

MSpagn
Rosalba Spagnolo

Aldo





proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto:

- o Per il fabbricato insistente sul mappale n. 754 (ex 133, 134 e 135) del foglio 28° è ammesso il cambio del grado di protezione da 6 a 5 ammettendone oltre che la sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione) anche l'ampliamento al fine di ricavare un volume accessorio secondo le indicazioni date dall'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "sub a".

Il calcolo della quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica in applicazione degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa è il seguente:

Volume richiesto (mc) - (i.f. 1,5 mc/mq)	Valore IMU (€/mc)	VAM (€/mq)	Contributo straordinario (€)
6,78	41,32	4,13	84,05

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- versare nelle Casse Comunali la somma di € 84,05, quale corresponsione al Comune della quota parte del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica attesa, da intendersi formalmente come partecipazione della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune;
- assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scapito del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

M. Spall
Rosalba Spagnolo

R. Spall



Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione, fatta salva la restituzione dell'eventuale contributo straordinario perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente

M. Spall
Rosalba Spagnolo

R. Spall





manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 - VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a versare il contributo straordinario perequativo prima dell'approvazione del PI o a costituire una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € 84,05 pari al 100% del beneficio pubblico riconosciuto al Comune con il presente accordo (valore delle eventuali aree da cedere e/o delle opere da realizzare e/o del valore della quota parte del vantaggio stimato da versare al Comune per la realizzazione delle opere pubbliche previste).

Tale garanzia, escutibile totalmente o per quota con efficacia immediata "ad nutum" del Comune, avrà durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, potrà essere usata in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti ed è svincolabile solo ed esclusivamente da parte del Comune.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

M. Spadolini
Rosalba Spagnolo

M. Spadolini



Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione legale per i beni posseduti), i sottoscritti:

- Spagnolo Mauro dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;
- Spagnolo Rosalba dichiara di essere di stato civile libero.

Art. 11 - SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

I soggetti che sottoscrivono il presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure

M. Spadolini
Rosalba Spagnolo

M. Spadolini





anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 12.11.2019

Firme:









ESTRATTO CATASTALE F. 28 - MAPPALE 133 - 134 - 135 SCALA 1/1000




ESTRATTO DEL PRG - SCALA 1/1000



VOLUME ESISTENTE	
mq. $8,91 \times (2,25+2,05)/2 =$	19,16 mc
mq. $5,75 \times (2,25+2,05)/2 =$	12,36 mc
Totale	31,52 mc

VOLUME DI PROGETTO	
mq. $3,00 \times 4,20 = 12,60 \times 3,04 =$	38,30 mc
INCREMENTO mc	6,78 mc



COMUNE DI ROTZO
PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO: RECUPERO DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO VOLUME EDILIZIO
 LOCALITA': Rotzo, Via ALBAREDO
 ELABORATO: STATO COMPARATIVO E DI PROGETTO
 COMMITTENTE: SIGG. SPAGNOLO MAURO E SPAGNOLO ROSALBA
 SCALA: 1/1000 DATA 01/2018 TAV. N° 01

STUDIO TECNICO
INGEGNERIA
LUCIANO CUNICO - architetto
 Via Garibaldi, 34
 36012 ASIAGO (VI) Tel. fax. 0429/64988 - 339/107510
 P.I. 02/085123244 - c.f. CNCLCN85L01A865E
 E-Mail: luciano.cunico@tiscali.it

Urban & Sima

Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 12 (rif. n.47)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 10 (dieci) del mese di dicembre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Dal Pozzo Edesia nata a Rotzo (VI) il 28.10.1935 e residente a Asiago (VI) in via Dr. Cesare Anelli n. 30 (DLP DSE 35R68 H594T);

Spagnolo Sandro nato a Rotzo (VI) il 12.09.1961 e residente a Rotzo (VI) in via Albaredo n. 122 (SPG SDR 61P12 H594R);

Spagnolo Antonella nata a Thiene (VI) il 19.04.1969 e residente a Rotzo (VI) in via Valle n. 27 (SPG NNL 69D59 L157U);

che saranno indicati in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

[Handwritten signatures and notes]
 7/10/19
 Aldo Pellizzari
 Dal Pozzo Edesia



- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente immobile sito in Comune di Rotzo:

- foglio 28°, mappale n. 752 (fabbricato – cat. C6 – con area di pertinenza);

nel quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Albaredo, inclusa nell'A.T.O. n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona A (verde privato), sulla quale insiste un fabbricato con grado di protezione 6 (demolizione);

- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 02/05/2017, prot. n. 1399, integrata in data 09/04/2018, prot. n. 1496, e successivamente modificata la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica delle previsioni di PI vigente;

- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:

- o recuperare un volume esistente attualmente degradato al fine di realizzare una struttura di pari volume da destinare a deposito di pertinenza dell'attività ricettiva dei richiedenti;

- che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;

- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

Comune di Rotzo prot. 0004863 del 12-12-2019

[Handwritten signature]





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto:

- o Per il fabbricato esistente sul mappale n. 752 del foglio 28° è ammesso il cambio del grado di protezione da 6 a 5 consentendone quindi la demolizione e la ricostruzione di un nuovo edificio di pari volume da adibire a deposito di pertinenza dell'attività ricettiva dei richiedenti;
- o A titolo compensativo, in corrispondenza dell'area catastalmente individuata al foglio 28° mappale n. 644 del Comune di Rotzo, è stralciata la capacità edificatoria vigente di 800 mc prevista nella zona C1/16.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse

*Spagnolo Sarah
Attorno il tale
Del Leone Eleana*



Comune di Rotzo prot. 0004863 del 12-12-2017

Spagnolo Sarah



con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;

- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 - VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

Non sono previste garanzie ulteriori rispetto ai termini del presente accordo.





Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Stefano, Alberto, Edeline]



I soggetti che sottoscrivono il presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 10.12.2019

Firme:

[Handwritten signatures on lines]



Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 13 (rif. n.39)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 3 (tre) del mese di dicembre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Dal Prà Massimo nato a Thiene (VI) il 09.12.1970 e residente a Rotzo (VI) in via Agostino dal Pozzo n. 9 (DLP MSM 70T09 L157M)

che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito




altresi che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità dei seguenti beni immobili siti in Comune di Rotzo evidenziati con colore giallo nella planimetria allegata "sub A":

- foglio 30°, mappale n. 290 di superficie pari a 920 mq;
- foglio 30°, mappale n. 470 di superficie pari a 851 mq;
- foglio 30°, mappale n. 565 di superficie pari a 5 mq;
- foglio 30°, mappale n. 567 di superficie pari a 80 mq;
- foglio 30°, mappale n. 685 di superficie pari a 2224 mq;
- foglio 30°, mappale n. 744 di superficie pari a 721 mq.

ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Baigar, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come:
 - Zona "F" Verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport per quanto riguarda il mappale 290;
 - Zona "D1.1" Artigianale di completamento, "Verde Privato" e zona "A" (Nuclei di antica origine) per quanto riguarda il mappale 470;
 - "Viabilità" per quanto riguarda i mappali 565 e 567;
 - "Parcheggio pubblico" e "Verde Privato" per quanto riguarda il mappale 685 adibito a deposito di materiali vari;
 - "Viabilità" e zona "F" Verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport per quanto riguarda il mappale 567;
 - Zona "D1.1" Artigianale di completamento e "Verde Privato" per quanto riguarda il mappale 744 sul quale insiste un fabbricato ad uso deposito;
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 27/01/2017, al prot. 308, successivamente integrata in data 27.11.2018, al prot. n. 5047, e in data 31.01.2019, al prot. n. 408, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come





previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:

- o provvedere al riordino generale della zona sopra individuata coerentemente con quanto disposto dall'art. 17 delle N.T.A. del P.A.T.;
- o cedere al Comune di Rotzo un'area da adibire ad allargamento e sistemazione dell'attuale sede stradale con ricavo di isola ecologica secondo il progetto approvato con D.G.C. n. 52 del 22.12.2017;
- che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

- o I volumi e le strutture esistenti, ricadenti sui mappali n. 744 e 685, individuati nell'elaborato grafico "sub B", consistenti in una volumetria complessiva di 533,19 mc, potranno essere demoliti e ricomposti in un nuovo volume da destinare a deposito agricolo così come individuato nell'elaborato grafico suddetto.






Il nuovo fabbricato potrà avere un volume massimo di 902,40 mc con copertura a due falde.

- o L'area del mappale 744 interessata dall'accordo viene, in termini di zonizzazione urbanistica, riclassificata come zona D1.1 per la parte interessata dalla nuova costruzione mantenendo per la parte rimanente la destinazione a Verde Privato.

- o La porzione del mappale 685 classificata Parcheggio Pubblico viene trasformata in Verde Privato.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare la parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- cedere gratuitamente al Comune di Rotzo (con spese a carico di quest'ultimo), l'area da destinare ad allargamento e sistemazione stradale con ricavo di un'isola ecologica secondo quanto riportato negli elaborati tecnici facenti parte del progetto approvato con D.G.C. n. 52 del 22.12.2017 di cui si allega estratto (allegato "sub C");
- procedere, contestualmente alla realizzazione dell'intervento previsto con il presente accordo, al completo riordino dell'area di cui ai mappali 744, 470 e 685 mediante la demolizione di tutte le strutture precarie esistenti e alla rimozione dei vari materiali in essa presenti;
- assumere i costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario all'intervento, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scomputo del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

Tutte le aree da cedere gratuitamente al Comune sono aggiuntive rispetto a quelle relative all'urbanizzazione primaria e secondaria dell'area di proprietà della parte privata oggetto di trasformazione urbanistica che sono dovute a norma di Legge.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE






Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata. Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 – VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può

Delino Degan





esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a cedere gratuitamente le aree di cui al presente accordo entro anni 1 dall'approvazione del Piano degli Interventi o, in ogni caso, entro i termini stabiliti dal Comune sulla base delle esigenze di quest'ultimo. Nel caso in cui la cessione non si perfezioni entro tali termini, il presente accordo si intende risolto.

Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico del Comune. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche

Delino Degan





ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.


Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 03.12.2019

Firme:







Comune di Rotzo, prot. 0004797 del 09-12-2019

[A large diagonal line is drawn across the page, possibly indicating a signature or a mark.]



Comune di Botice - cod. 004727 del 09-12-2012

N=5400



Scala originale 1:2000
Dimensione cartina: 776.000 x 552.000 metri







Antonio Zaffino

APP. "sub A"

STATO DI FATTO

LEGENDA

-  Mappali di proprietà esclusiva
-  Volume da demolire
-  Volume da edificare



[Signature]
[Signature]
 App. "sub B"

PLANIMETRIA
 Scala 1:500




CALCOLO VOLUME ESISTENTE


Locale adibito a deposito: 15.4m x 6.55m x 2.925 m	295.06 mc
N° 3 container: 3x(8.5m x 2.5m x 2.7m)	172.13 mc
Tettoie: (8.5m x 2m x 2.4m)+(4.8m x 2.5m x 2.1m)	66.00 mc
	<hr/>
	533.19 mc

Comune di Polze - 004727 - del 19-12-2012

STATO PROPOSTO

LEGENDA

-  Mappali di proprietà esclusiva
-  Volume da demolire
-  Volume da edificare



PLANIMETRIA
Scala 1:500



Stefano Toni
[Signature]

APP. "sub B"

CALCOLO VOLUME PROPOSTO


Locale adibito a deposito: 16m x 12m x 4.7m = 902.40 mc



Comune di Rozzano - 20139 - 004797 del 09-12-2013

PLANIMETRIA GENERALE
SU BASE CATASTALE Scala 1:200

290



Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 14 (rif. n.19)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di dicembre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra i Signori:

Tondello Matteo nato a Padova (PD) il 18.09.1984 e residente a Rotzo (VI) in via Albaredo n. 67 (TND MIT 84P18 G224R) che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della



- 1 -

Comune di Rotzo 2004 n. 11 e s.m.i. 2004/729 del 29-12-2017



"perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente bene immobile sito in Comune di Rotzo:

- foglio 28°, mappale n. 138, della superficie di mq. 2501,

nel quale ricade l'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Albaredo, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Z.T.O. E2.2 (agricola) parzialmente soggetta a "Fascia di rispetto stradale";
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 26/02/2016, prot. 716, successivamente integrata in data 23.10.2018, prot. 4516, e in data 23.11.2019, prot. 4991, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PRG vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o realizzare un edificio ad uso residenziale da adibire a "prima casa" della volumetria massima di 800 mc come rappresentato nell'allegato "sub a" al presente accordo non oltrepassando sul fronte nord l'allineamento determinato dall'edificio esistente;
 - o realizzare un'area da adibire a parcheggio pubblico della superficie di 75 mq. così come rappresentato nell'elaborato planimetrico allegato al presente accordo quale "sub b" e secondo le indicazioni e previsioni di spesa di cui al computo allegato al presente accordo quale "sub c";
- che il presente accordo pubblico/privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e

- 2 -



pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

o L'area in oggetto catastalmente individuata al foglio 28° mappale n. 138 del Comune di Rotzo viene trasformata da Z.T.O. di tipo "E2.2" (area agricola di salvaguardia produttiva e paesaggistica) a Z.T.O. di tipo "B2" (area residenziale di completamento);

o Il volume massimo realizzabile fuori terra è stabilito in mc. 800;

o L'edificazione potrà essere attuata mediante intervento edilizio diretto secondo le previsioni riportate negli elaborati grafici allegati al presente accordo quali "sub a" e "sub b".

Il calcolo della quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica in applicazione degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa è il seguente:

Volume richiesto (mc)	Valore IMU (€/mc)	VAM (€/mq)	Contributo straordinario (€) calcolato sulla quota eccedente i 600 mc
800	25,82	4,13	2.169,00

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente riconosce la sussistenza contemporanea delle

Maria C. Tardella





condizioni per le quali la percentuale di perequazione può essere azzerata e si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- è prevista la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti diretti);
- verrà realizzata una volumetria massima di 800 mc; per questa ragione la perequazione sarà applicata solo sul volume che eccede i 600 mc applicando il parametro del 50%;
- il sottoscritto beneficiario si impegna a non cedere l'immobile, a non affittarlo nemmeno parzialmente e a non costituire sullo stesso diritti reali di godimento a favore di persone diverse da quelle indicate nella prima condizione, per un periodo di 10 anni dalla data di agibilità del fabbricato;
- il beneficiario si impegna a trasferire la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione entro 6 mesi dalla data dell'agibilità e mantenersi la residenza per 10 anni da tale data.

Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del beneficiario, la ditta che ha sottoscritto l'accordo o i suoi aventi causa, intendessero vendere o affittare o costituire altri diritti reali di godimento a terzi sull'immobile prima dei termini sopra indicati, dovranno comunicarlo al Comune corrispondendo un indennizzo-penale pari alla differenza tra la perequazione generica e quella condizionata, maggiorato del 10%.

L'importo così rivalutato e maggiorato sarà proporzionato al periodo residuo rispetto ai tempi sopra definiti alla data di richiesta dello svincolo.

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- realizzare un'area a parcheggio pubblico della superficie di 75 mq. così come rappresentato nell'elaborato grafico allegato al presente accordo quale "sub b" secondo le indicazioni e previsioni di cui al computo di spesa allegato al presente accordo quale "sub c";
- costituire con spese a proprio carico una servitù di uso pubblico sull'area a parcheggio suddetta nonché costituire servitù di passaggio sul tratto di strada che consente l'accesso al citato parcheggio come individuate con colore rosso nella planimetria allegata al presente accordo quale "sub b";

Comune di Rotzo 2004/2005 del 29-12-2017

Maria C. Tardella





- versare nelle Casse Comunali la somma di €. 2.169,00, quale corresponsione al Comune della quota parte del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica attesa, da intendersi formalmente come partecipazione della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune;
- rispettare i tempi per la realizzazione e la costituzione delle servitù sulle opere previste stabiliti in anni 3 dalla data di comunicazione di inizio dei lavori inerenti il titolo abilitativo; si obbliga pertanto a presentare gli elaborati per la richiesta del titolo abilitativo appropriato entro 2 anni dall'approvazione del Piano degli Interventi e a realizzare le opere secondo le direttive del Comune;
- assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la realizzazione delle opere pubbliche e/o la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o le costituzioni delle servitù sulle aree e/o dei fabbricati, comprese le eventuali spese per la direzione lavori e/o per il coordinamento per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori e/o per i collaudi e/o frazionamenti e/o accatastamenti e/o rogiti notarili;
- assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scapito del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

Tutte le aree e/o opere da realizzare e/o sulle quali costituire servitù di uso pubblico gratuita a favore del Comune, così come sopra descritte, sono aggiuntive rispetto a quelle relative all'urbanizzazione primaria e secondaria dell'area di proprietà della parte privata oggetto di trasformazione urbanistica che sono dovute a norma di legge.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione, fatta salva la restituzione dell'eventuale contributo straordinario perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



presente atto.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'esecuzione delle opere pubbliche e/o delle opere di urbanizzazione previste e fino alla loro effettuata consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata.

Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

Art. 6 - VIGILANZA

In qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a versare il contributo straordinario perequativo prima dell'approvazione del PI e a costituire una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo connessi alla realizzazione dell'area a parcheggio per l'ammontare di €. 10.391,70 (IVA al 10% inclusa) pari al valore delle opere previste nel computo metrico allegato al presente quale "sub c".

Tale garanzia, escutibile totalmente o per quota con efficacia immediata "ad nutum" del Comune, avrà durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, potrà essere usata in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti ed è svincolabile solo ed esclusivamente da parte del Comune.

Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.

Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione legale per i beni posseduti), il sottoscritto

o Tondello Matteo dichiara di essere di stato civile libero.

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o costituzione di servitù sono a carico della




parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 05.12.2019

Firme:








TONDELLO MATTEO via Albaredo 21 – ROTZO (VI)

RICHIESTA INSERIMENTO PRIMA CASA NEL REDIGENDO PIANO DEGLI INTERVENTI:

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO A PARCHEGGIO DA CEDERE AL COMUNE DI ROTZO

Comune di Rotzo - 36047795 del 29-12-2017



Allegato Sub "C"

Novembre 2019



1) SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia da mina esclusa, compreso lo smaltimento del materiale di risulta o il suo riutilizzo in loco.

mc. 75	€/mc. 12,00	TOT € 900,00
--------	-------------	--------------

2) PREPARAZIONE DEL FONDO

Fornitura e posa in opera di pietrisco stabilizzato per il livellamento del terreno e la formazione di superficie idonea per la successiva posa del manto bituminoso

Mq. 75	€/mq. 15,00	TOT €1.125,00
--------	-------------	---------------

3) MANTO BITUMINOSO

Fornitura e posa in opera manto bituminoso (sp. medio 6 cm)

Mq. 75	€/mq. 25,00	TOT € 1.875,00
--------	-------------	----------------

4) CORDONATA STRADALE

Fornitura e posa in opera cordonata stradale in cemento

ml. 25	€/ml. 45,00	TOT € 1.125,00
--------	-------------	----------------

5) SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Fornitura e posa in opera di sistema di smaltimento delle acque meteoriche costituito da n. 2 pozzetti con chiusino grillato in ghisa e tubazioni di convogliamento a pozzo perdente posto su prato adiacente

A corpo	€ 2.000,00
---------	------------

6) SEGNALETICA STRADALE

Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale

n. 1 tabella verticale	€/cad 250,00	TOT € 250,00
------------------------	--------------	--------------

Orizzontale	ml. 37,00	€/ml 4,00	TOT € 148,00
-------------	-----------	-----------	--------------





7) BARRIERA STRADALE PROTEZIONE

Fornitura e posa in opera di protezione fronte strada provinciale, guard-rail in legno anima in acciaio

ml. 13,00 €/ml. 110,00 TOT € 1.430,00

8) STACCIONATA DELIMITAZIONE

Fornitura e posa di staccionata in tondelli di legno impregnato per delimitazione laterale del manufatto, costruita con montanti verticali e doppi correnti

ml. 12,00 €/ml 49,50 TOT. € 594,00


TOTALE PREVENTIVO DI SPESA: imp. € 9.447,00 + IVA 10% = € 10.391,70


SONO ESCLUSE LE SPESE TECNICHE E LE PRATICHE PER EVENTUALE FRAZIONAMENTO / CESSIONE DELL'AREA / SERVITU'.

Rotzo, 28/11/2019



Tondello Matteo





SEZIONE A-A



PROSPETTO OVEST

STIMA DEI VOLUMI FUORI TERRA

AUTORIMESSA: 75 mc.
 ABITAZIONE: 625 mc.
 TETTOIA: 100 mc.
TOTALE: 800 mc.



PROSPETTO SUD



PROSPETTO EST

ELABORATO SUB. A (SEZIONE E PROSPETTI scala1:100)

COMUNE DI ROTZO (VI)

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. _____ del ____/____/____

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO 15 (rif. n.27)

(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.)

L'anno 2019 il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre presso la Sede Municipale di Rotzo (VI) sita in via Roma n. 49, tra il Signor:


Tondello Lauro nato a Rotzo (VI) il 02.10.1951 ed ivi residente in via Albaredo n. 14 (TND LRA 51R02 H5940)

che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata", da una parte e

Pellizzari Aldo nato a Thiene (VI) il 17.07.1969 (C.F. PLL LDA 69L17 L157L) domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rotzo con sede legale in Via Roma n. 49 (C.F. 84001030240), che di seguito per brevità sarà indicato come "Comune" dall'altra;

PREMESSO

- che il Comune di Rotzo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 07/04/2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 12/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 (pubblicato sul BUR n. 37 del 22/04/2016);
- che il Comune di Rotzo ha avviato il procedimento per la redazione del Primo Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;



Comune di Rotzo Prot. n. 0054942 del 20-12-2019



- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11" ed è stato stabilito altresì che gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che la parte privata è proprietaria ed ha la piena disponibilità del seguente bene immobile sito in Comune di Rotzo:
 - foglio 27°, mappale n. 727, della superficie catastale di mq. 106 sul quale insiste un fabbricato ad uso autorimessa;corrispondente all'area oggetto del presente accordo pubblico/privato, perimetrata nella cartografia di Piano degli Interventi ed identificata con il numero attribuito in intestazione.

CONSIDERATO

- che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in via Albaredo, inclusa nell'ATO n. 3 del PAT, classificata nel vigente PRG come Zona A;
- che con nota pervenuta agli atti del Comune in data 13/04/2016, al prot. 1384, successivamente integrata, la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI vigente;
- che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte privata si impegna a:
 - o realizzare un nuovo volume accessorio all'abitazione principale classificata come prima casa favorendo la permanenza della popolazione residente;
 - o consentire il passaggio sul mappale n. 250 del foglio 28°, di cui lo stesso è proprietario per la quota di 23/24, della pista ciclabile denominata "Ciclabile della Riviera - tratto in Comune di Rotzo" come individuata nella planimetria allegata al presente accordo quale "Sub B";
- che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- che lo stesso non ha effetti conformativi della proprietà a fini edificatori e che tale conformazione potrà avvenire solo a seguito della conferma del presente accordo mediante l'approvazione del Piano degli Interventi medesimo;
- che il presente accordo costituirà un allegato al Piano degli Interventi e



Comune di Rotzo Prot. n. 0054942 del 20-12-2019



pertanto diventerà pienamente efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Oggetto dell'accordo è l'assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune, previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico così come definita nel presente atto.

Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato.

L'intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto, fatto salvo il consenso delle proprietà confinanti.

o In corrispondenza della copertura a terrazza della rimessa esistente individuata al foglio 27° mappale n. 727 del Comune di Rotzo è ammessa la realizzazione di una nuova tettoia quale pertinenza delle unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito;

o Il volume massimo realizzabile è stabilito in mc. 300;

o L'edificazione potrà essere attuata mediante intervento edilizio diretto secondo le indicazioni date dall'elaborato planivolumetrico allegato al presente accordo quale "Sub A".

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

La parte privata proponente si impegna a rispettare le condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa. In particolare la parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- cedere gratuitamente al Comune di Rotzo, per la parte di proprietà, l'area facente parte del mappale n. 250 del foglio 28° del Comune di Rotzo interessata dal passaggio della pista ciclabile denominata "Ciclabile della Riviera – tratto in Comune di Rotzo" di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 24 del 29.04.2019

Anna Scudato

[Signature]



di cui si allega stralcio al presente accordo quale "Sub B".

- assumere i costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva per il rilascio del titolo abilitativo necessario all'intervento di cui all'art. 1, rinunciando fin d'ora a far valere tali costi a scapito del vantaggio economico determinato dalla trasformazione urbanistica di cui al presente accordo.

Tutte le aree da cedere gratuitamente al Comune sono aggiuntive rispetto a quelle relative all'urbanizzazione primaria e secondaria dell'area di proprietà della parte privata oggetto di trasformazione urbanistica che sono dovute a norma di Legge.

Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di avversione.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le trasformazioni urbanistiche dettagliate all'art. 1 e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.

Il Comune di Rotzo a fronte della cessione di cui all'art. 2 si impegna a garantire a favore della parte privata l'accessibilità al mappale n. 250 del foglio 28°, interessato dal passaggio della "Ciclabile della Riviera – tratto in Comune di Rotzo", con mezzi agricoli adatti alla fienagione.

Il Comune di Rotzo si riserva:

- nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione;
- di ridefinire comunque i termini dell'accordo, preliminarmente all'approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti, quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di

Anna Scudato

[Signature]





rinunciare completamente alla propria iniziativa.

Art. 4 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune di Rotzo, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, fino alla loro completa realizzazione e consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse sono a totale ed esclusivo carico della parte privata.

Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente manutenzione.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 6 - VIGILANZA

Qualora si preveda la realizzazione di opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, in qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del progetto, degli allegati e del presente accordo.

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 7 - GARANZIE

La parte privata si impegna a cedere gratuitamente le aree di cui al presente accordo entro anni 1 dall'approvazione del Piano degli interventi. Nel caso in cui la cessione non si perfezioni entro tali termini, il presente accordo si intende risolto.

Art. 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.

Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fine la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito del presente accordo.



Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà dimostrazione.

Art. 9 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75

A fronte dei contenuti del presente accordo tale articolo non trova applicazione nel caso specifico.

Art. 11 - SPESE INERENTI ALL'ATTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge ai fini del trattamento fiscale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente accordo saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Il soggetto che sottoscrive il presente accordo autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rotzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del





D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Sig. Pozza Christian del Comune di Rotzo.

Rotzo, 16.12.2019

Firme:



Paolo Falcato

[Signature]

Comune di Rotzo - 0004442 - del. 20-12-2019




Comune di Rozzano Prot. n. 0004942 del 20-12-2019

Allegato "Sub A"



SEZIONE A-A



INTERVENTO PROPOSTO
PLANIMETRIA scala 1:100



Handwritten signature

